

Nei <u>Controlli</u> la Guardia di Finanza assume un ruolo di assoluto rilievo nell'attività di contrasto al *riciclaggio* ed al finanziamento del terrorismo. Rimanendo invariata la propria competenza di effettuazione di controlli nei confronti di professionisti e di altri operatori non finanziari alla Guardia di Finanza, in quanto Corpo specializzato nelle investigazioni economico-finanziarie, è attribuito, inoltre, la facoltà di effettuare, dopo accordo con le Autorità di Vigilanza di Settore competenti, le ispezioni presso gli Intermediari finanziari.

I controlli antiriciclaggio iniziano da una apposita programmazione sulla base degli obbiettivi delle priorità strategiche individuate, anno per anno, dal **Mef**. E' poi il **Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza** che definisce la frequenza e l'intensità in ragione *del profilo di rischio dei Soggetti obbligati*. I controlli preliminari e gli accertamenti di merito vengono effettuati mediante accessi, ispezioni, verifiche e ricerche documentali secondo le regole già fissate ai fine delle *Imposte dirette* e dell'*Iva*.

Oltre al **Nucleo speciale** anche i **Reparti ordinari**, nell'esercizio dei normali poteri di controllo, possono accertare direttamente le violazioni degli **obblighi antiriciclaggio**.

Le <u>Sanzioni</u> pecuniarie per le violazioni degli obblighi antiriciclaggio sono stabilite in misura base, che può generalmente essere oggetto di variazione in aumento/diminuzione a secondo delle circostanze. La quantificazione dell'entità da irrorare, infatti, è regolata dai principi di proporzionalità e gradualità in quanto bisogna prendere in considerazione una serie di elementi che variano da caso a caso e portare, quindi, a richieste di somme differenti anche per la violazione della medesima norma.

L'iter sanzionatorio, che deve concludersi nello spazio di due anni, prende avvio con la contestazione al **trasgressore** (nei limiti del possibile) immediata, altrimenti entro 90 giorni dall'accertamento, prolungati fino a 360 in caso di residenza all'estero dello stesso. Costui ha la facoltà di presentare delle memorie difensive con richiesta di audizioni ed anche, in alcune ipotesi, di accedere all'oblazione con pagamento in misura ridotta. Altrimenti, in caso di conferma della sanzione, vi è la possibilità di presentare ricorso per il quale è competente *esclusivamente* il **Tribunale di Roma**, salvo alcune specifiche ipotesi.